

UNIONE DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

Regolamento per la disciplina dei contratti

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/02/2002 con atto deliberativo n. 10

INDICE

TITOLO I:

Disposizioni generali

TITOLO II:

Esecuzione di lavori, opere e forniture di beni e servizi

TITOLO III:

Atti di disposizione del patrimonio ed altri negozi

TITOLO IV:

Prestazione d'opera intellettuale, concorsi d'idee, concessioni

TITOLO V:

Liquidazioni e responsabilità

TITOLO VI:

Norme transitorie e finali

TITOLO I: Disposizioni generali	■ Art.1 - Oggetto del regolamento
	■ Art.2 - Principi
	■ Art.3 - Stipulazione dei contratti

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento, del D.lgs. 267/00 e nel rispetto della normativa comunitaria e dello statuto, l'attività amministrativa dell'Unione dell'alto Appennino Reggiano (Unione) volta alla instaurazione ed allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.
2. L'attività amministrativa di cui al 1° comma si attiene alla normativa dello Stato e della Regione nelle materie la cui disciplina è riservata agli stessi enti.
3. L'attività amministrativa di cui al 1° comma è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità. A tal fine l'Amministrazione presceglie tra gli strumenti ammessi dall'ordinamento quello più idoneo per perseguire nel miglior modo gli obiettivi dell'Ente.
4. L'azione amministrativa deve essere improntata al principio della libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme di carattere imperativo.
5. Costituiscono norme integrative del presente regolamento, nelle materie da questo non regolate, i singoli capitolati speciali ovvero gli atti equivalenti predisposti sia ai fini dell'appalto di opere pubbliche sia dell'affidamento di servizi e forniture, nonché i disciplinari per il conferimento di incarichi professionali, il regolamento economale e il regolamento per i lavori, le provviste e i servizi in economia.

Art. 2

Principi

Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti, l'Unione conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia ed efficienza, correttezza amministrativa e trasparenza nelle procedure.

Art.3

Stipulazione dei contratti

La sottoscrizione dei contratti, in rappresentanza del Unione, compete al Responsabile del Servizio competente, ovvero al Segretario dell'Unione, sempre che quest'ultimo non rivesta la funzione prevalente di ufficiale rogante.

Il Segretario dell'Unione svolge la funzione di ufficiale rogante qualora lo stesso sia iscritto all'Albo dei Segretari Comunali.

I contratti dell'Unione sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria nella misura fissata dalla legge. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria ed è effettuata dall'Ufficio Segreteria, mentre l'accertamento è effettuato dall'Ufficio Ragioneria.

Il Segretario dell'Unione, o chi legalmente lo sostituisce, partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge per i Segretari Comunali. Periodicamente l'Ufficio Ragioneria provvederà al riparto dei diritti introitati.

TITOLO II:

Esecuzione di lavori, opere e forniture di beni e servizi

- art.4 - Sistemi di scelta del contraente
- Art.5 - Asta pubblica
- Art.6 - Licitazione privata
- Art.7 - Appalto concorso
- Art.8 - Trattativa privata
- Art.9 - Trattativa privata senza esperimento di gara ufficiosa
- Art.10- Indizioni dei procedimenti di scelta del contraente
- Art.11- Esperimento delle gare
- Art.12- Pubblicità dei bandi di gara
- Art.13- Soggetti da invitare alle gare
- Art.14- Esclusione dalla contrattazione
- Art.15- Presidenza delle gare per asta pubblica e licitazione privata.
- Art.16- Partecipazione delle aggiudicazioni
- Art.17- Forma dei contratti

■ Art.18- Eseguità ed esecuzione in pendenza di stipulazione

Art.4

Sistemi di scelta del contraente

L'Unione perviene alla stipulazione dei contratti nelle materie indicate al precedente articolo 1 attraverso i procedimenti di scelta del contraente ammessi dalla vigente legislazione statale, compresa quella di recepimento delle direttive comunitarie, e regionale utilizzando, a seconda dell'oggetto del contratto e del suo valore, i seguenti sistemi:

- a. asta pubblica,
- b. licitazione privata,
- c. appalto concorso e concorso di idee,
- d. trattativa privata mediante gara ufficiosa,
- e. chiamata diretta, ove consentito e previsto,

Art.5

Asta pubblica

1. E' il sistema di gara attraverso il quale l'Unione si rivolge al pubblico, consentendo così a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta; il sistema di contrattazione dell'asta pubblica è informato al principio del libero accesso alle gare.
2. Il sistema dell'asta pubblica è regolato dalle norme contenute negli artt. 63 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924 n.827, fatta salva la normativa delle Comunità europee, nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore alle direttive comunitarie.
3. L'asta pubblica si svolge con uno dei seguenti quattro metodi:
 - a) metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del R.D. n. 827/1924;
 - b) metodo delle offerte segrete dal confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del R.D. n. 827/1924;
 - c) metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 76 del R.D. n. 827/1924;
 - d) metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del R.D. n.827/1924.
4. L'aggiudicazione è pronunciata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65, punto 9), del R.D. n.827/1924, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione, ovvero nel caso in cui sia espressamente previsto nel bando un successivo provvedimento
5. All'asta pubblica sono applicabili le norme di cui all'articolo seguente laddove compatibili.

Art.6

Licitazione privata

1. La licitazione privata è il sistema mediante il quale l'Unione, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica, si rivolge ai soggetti interessati invitandoli a presentare la loro offerta.
2. Si può procedere con licitazione privata per appalti di lavori, per alienazioni nonché per l'affidamento di forniture e servizi di qualsiasi importo.
3. La licitazione privata si svolge nei modi previsti dal D.P.R. 554/99 art. 89 e seguenti. E' fatta salva la normativa della Comunità europea, nel caso la gara sia soggetta per valore alle direttive comunitarie.
4. Ai soggetti che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando è rivolto invito, con lettera raccomandata, a presentare offerta nel termine e con le modalità precisate nella stessa lettera; il plico sigillato, contenente la busta con l'offerta, anch'essa chiusa, e la documentazione richiesta, deve essere inoltrato all'indirizzo dell'Amministrazione esclusivamente a mezzo di raccomandata. Non si fa luogo a licitazione privata quando il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre
5. L'offerta di cui al comma precedente deve essere redatta conformemente al modello contenuto nella lettera di invito, la quale costituisce legge speciale della gara, e includere tutta la documentazione necessaria.
6. Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito, il presidente di gara apre le buste sigillate ed accerta la regolarità della documentazione a corredo; il presidente di gara dichiara ad alta voce quali soggetti sono ammessi alla gara; si procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte ammesse che vengono lette ad alta voce dal presidente di gara, il quale le contrassegna unitamente all'ufficiale rogante. I documenti necessari alla qualificazione dei

- concorrenti ad una gara sono esaminati separatamente rispetto all'offerta economica.
7. L'aggiudicazione è pronunciata seduta stante, secondo uno dei modi indicati al comma 3. del presente articolo; nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione sia superiore all'importo stabilito a base d'appalto, l'aggiudicazione stessa è pronunciata in via provvisoria e il Responsabile del Servizio, se ritiene di procedere all'affidamento, adotta un provvedimento con cui imputa la maggiore spesa e pronuncia l'aggiudicazione definitiva.
 8. La gara è dichiarata deserta ove non risultino presentate almeno due offerte valide; in presenza di ribassi od aumenti uguali si procede all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
 9. Al termine della gara è redatto processo verbale delle operazioni svolte; le offerte e la documentazione allegata rimangono comunque in possesso dell'Amministrazione.
 10. I soggetti invitati alle gare possono prendere visione del capitolato speciale di appalto, dei disegni illustrativi, dell'elenco prezzi e del computo metrico estimativo presso l'Ufficio Segreteria e presso altri uffici, indicati nella lettera d'invito, e ottenerne copia con il rimborso del costo di riproduzione.

Art. 7

Appalto concorso

1. L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Unione si rivolge ai soggetti interessati invitandoli a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto con una soluzione operativa ed il prezzo richiesto per l'esecuzione; tale forma di contrattazione si riferisce all'esecuzione di quei lavori, servizi e forniture che implicano una peculiarità e complessità tecnica, scientifica o artistica tali da richiedere una profonda competenza ed una particolare abilità inventiva o costruttiva.
2. Nel bando di gara può essere indicato un importo a base d'appalto, corrispondente all'impegno di spesa, che le offerte non possono superare ai fini dell'ammissibilità alla gara.
3. L'appalto concorso è regolato dall'art. 4 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, dell'art. 91 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e dal D.P.R. 554/99, fatta salva la normativa delle Comunità europee, nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore alle direttive comunitarie.
4. All'appalto concorso sono applicabili per analogia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.6 del presente regolamento; nella lettera d'invito è indicato un termine perentorio entro il quale devono pervenire le offerte.
5. La commissione giudicatrice si riunisce, a porte chiuse, per tante sedute quante ne sono necessarie per l'esame della documentazione richiesta e dei progetti con le soluzioni operative ed i prezzi offerti, attribuisce a ciascun elemento un punteggio, predeterminato nella prima seduta e forma una graduatoria delle offerte con una proposta di aggiudicazione che tenga conto di elementi tecnici ed economici, in modo che il potenziale aggiudicatario sia quello che ha presentato l'offerta migliore per quanto attiene alla qualità del prodotto o del servizio proposti, rapportati al prezzo; al termine di ogni seduta della commissione è redatto processo verbale delle operazioni svolte, ad opera di un dipendente scelto dal presidente della commissione, sentito il Segretario dell'Unione.
6. Sulla base della proposta della commissione giudicatrice, il Responsabile del Servizio adotta un provvedimento con cui aggiudica l'appalto oppure, qualora non ritenga conveniente per l'Amministrazione e l'esito dell'appalto concorso, si pronuncia per la non aggiudicazione, dandone comunicazione alle ditte partecipanti; le offerte e tutta la documentazione allegata rimangono comunque in possesso dell'Amministrazione senza compenso alle ditte partecipanti, salvo che il bando stabilisca diversamente.

Art. 8

Trattativa privata

1. L'Unione può procedere a trattativa privata nei seguenti casi:
 - a) quando una gara ad asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso sia andata deserta, oppure siano state presentate offerte irregolari o non valide, oppure, non vi sia stata aggiudicazione a causa di offerte contenenti un aumento eccessivo od un anomalo ribasso;
 - b) quando si tratti di lavori finalizzati ad attività sperimentali o di ricerca;
 - c) quando vi sia eccezionale urgenza risultante dalla necessità, congruamente motivata, di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili che non consentano l'indugio delle gare;
 - d) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze.
2. In ogni caso, salvo i casi di legge, l'Unione può procedere per trattativa privata per i singoli appalti di lavori il cui importo non sia superiore a 300.000 Euro I.V.A. esclusa, nonché per

- affidamenti di forniture e servizi il cui importo non sia superiore a quello fissato dalle norme di legge e dalle direttive europee.
3. Il ricorso alla trattativa privata deve comunque considerarsi eccezionale e le singole ipotesi che ne legittimano l'utilizzazione, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere adeguatamente motivate con la necessaria documentazione tecnica.
 4. Le modalità di svolgimento delle gare ufficiose sono le seguenti:
 - a. invio di lettere invito ad almeno quindici imprese prescelte, a cura del Responsabile del servizio competente, fra quelle iscritte all'Albo appaltatori, fornitori e gestori di servizi del Unione; le lettere dovranno recare l'invito a presentare offerta entro il termine e con le modalità stabiliti. Ove nessuna ditta risulti iscritta all'Albo per la categoria di prestazioni oggetto di gara, il Responsabile del servizio competente provvede, sulla base di informazioni commerciali, ad individuare le imprese idonee alle quali estendere l'invito
 - b. verifica dei requisiti;
 - c. apertura delle buste contenenti le offerte da parte del Responsabile o suo delegato, alla presenza di due dipendenti;
 - d. redazione del verbale delle operazioni e sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile o suo delegato. Il verbale tiene luogo di provvedimento di aggiudicazione.
 5. Risulterà aggiudicataria l'impresa che abbia offerto il prezzo più conveniente.
 6. Ove oggetto di gara siano lavori, forniture o servizi per i quali si configura la possibilità di scelta tra più soluzioni o tipologie, risulterà aggiudicataria l'impresa che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di una valutazione che comprenda, oltre al prezzo, gli altri elementi che a tal fine, siano stati indicati nella lettera di invito.
 7. Se il migliore prezzo offerto è inferiore oppure uguale all'importo della somma impegnata con l'apposito provvedimento, l'aggiudicazione è immediatamente comunicata per iscritto alla ditta aggiudicataria.
 8. Nel caso in cui anche la migliore offerta comporti una spesa maggiore di quella prevista, il Responsabile del Servizio, se ritiene di procedere all'affidamento, adotta un provvedimento con cui imputa la maggiore spesa e pronuncia l'aggiudicazione.

Art. 9

Trattativa privata senza esperimento di gara ufficiosa

1. Si può ricorrere a trattativa privata anche prescindendo dalla gara ufficiosa, entro il limite di 200.000 Euro, nelle seguenti ipotesi:
 - a) per la fornitura di beni e per l'esecuzione di lavori che, per le loro caratteristiche tecniche, artistiche, per le loro finalità, nonché per i motivi di tutela dei diritti di privativa industriale e di esclusiva, devono essere affidati ad una impresa determinata;
 - b) qualora situazioni di urgenza non imputabili alla Pubblica Amministrazione non consentano l'espletamento di procedure concorsuali, fatta salva la redazione del verbale di somma urgenza;
2. E' fatto divieto di suddividere artificialmente un unico lavoro, servizio o fornitura, al fine di farlo rientrare nel limite di importo di cui al comma 1.
3. Ciascun Servizio, nell'ambito della propria sfera di competenza, conduce la trattativa privata e fornisce dettagliata motivazione del suo operato in sede di determina di affidamento.

Art. 10

Indizioni dei procedimenti di scelta del contraente

1. Il Responsabile del Servizio competente adotta la determinazione a contrattare contenente le indicazioni previste dall'art. 192 del D.lgs. 267/00.
2. Con il medesimo provvedimento è, eventualmente, approvato lo schema del contratto.

Art. 11

Esperimento delle gare

1. L'espletamento delle procedure per le aste pubbliche, le licitazioni private e gli appalti concorso è affidato Responsabile del Settore o Servizio competente.
2. Le procedure di cui al comma precedente comprendono tutti i provvedimenti e gli atti che, successivamente all'approvazione di un progetto o di un capitolato speciale, con il necessario finanziamento, si rendono indispensabili o utili al fine di pervenire alla aggiudicazione del

- contratto ed alle formalità inerenti.
3. Ogni responsabile di Settore o Servizio provvede ad esperire le trattative private per le materie di propria competenza, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo.
 4. Agli acquisti, forniture e servizi che, per la loro natura, siano ricorrenti e prevedibili e tesi a soddisfare i fabbisogni di più settori, occorre provvedere mediante gare prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e l'entità di ogni approvvigionamento deve essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno di almeno un anno.
 5. Sono di competenza dell'Economato tutti i contratti per acquisti, forniture e servizi di cui al comma precedente. L'Economato dispone nei limiti della somma impegnata con apposito provvedimento e osserva le modalità dell'apposito Regolamento

Art. 12

Pubblicità dei bandi di gara

1. Le aste pubbliche, le licitazioni private e gli appalti concorso sono indetti con bandi in seguito alla pubblicazione dei quali i soggetti interessati possono richiedere di essere invitati alle gare.
2. I bandi di gara che costituiscono la legge speciale, sono redatti conformemente alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, nonché alle esigenze dell'Amministrazione.
3. I bandi di gara per i quali la legge prevede la pubblicità sulla stampa locale sono pubblicati su un quotidiano del luogo.
4. I bandi di gara per i quali la legge prevede la pubblicità su quotidiani regionali e nazionali, sono pubblicati su due quotidiani, di cui uno nazionale e uno regionale scelti dal Responsabile di servizio.
5. La legge stabilisce in quali casi le pubblicazioni di cui ai commi precedenti debbano essere effettuate anche sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Tutti i bandi di gara sono, comunque, sempre pubblicati all'Albo pretorio dell'Unione.
7. Per le forniture si fa luogo a pubblicità quando, in riferimento al valore dell'affidamento, ciò sia previsto dalla legge.
8. Prima della stipulazione dei contratti conseguenti ai procedimenti di scelta del contraente di cui al comma 1 del seguente articolo, si procede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati e di quelli partecipanti alla gara stessa, nonché del soggetto vincitore, con l'indicazione del sistema di aggiudicazione adottato.

Art. 13

Soggetti da invitare alle gare

1. Nel caso di licitazioni private ed appalti concorso, in seguito alle pubblicazioni di cui all'articolo precedente, il responsabile del Settore o Servizio esprime il proprio parere, motivandolo se sfavorevole all'invito alla gara di uno o più soggetti richiedenti.
2. Il numero dei soggetti da invitare alle gare non può essere inferiore al minimo stabilito per legge e, qualora questo minimo non sia fissato, dovrà risultare idoneo, in relazione alle prestazioni di contratto, a garantire la pluralità dell'interpello; è fatta comunque salva la facoltà del responsabile del Settore o Servizio interessato di estendere l'invito anche ai soggetti idonei che non abbiano presentato domanda entro i termini fissati, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione in regime di libera concorrenza.
3. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre richieste di invito valide il responsabile del Settore o Servizio interessato compila un elenco di soggetti idonei da invitare alla gara, fatti salvi i limiti di legge ove previsti.
4. Nelle ipotesi previste nella seconda parte del comma 2 e nel comma 3 del presente articolo il Responsabile del Servizio adotta un provvedimento con il quale approva l'elenco dei soggetti da invitare alle gare, di cui ai commi precedenti.
5. Gli elenchi dei soggetti invitati alle gare per licitazione privata ed appalto concorso costituiscono documentazione riservata ai sensi dell'art. 24 commi secondo e quarto della legge 7 agosto 1990 n. 241 e vengono pubblicati solamente dopo l'esperimento della gara con le modalità di cui all'art.9, comma 8 del presente Regolamento, ugualmente riservati sono i nominativi dei soggetti invitati alle trattative private, fino al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte.

Art 14

Esclusione dalla contrattazione

1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze.

2. Sono fatte salve le norme speciale disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche e per le pubbliche forniture.

Art. 15

Presidenza delle gare per asta pubblica e licitazione privata.

Commissioni di gara per appalto concorso.

1. Le gare per l'asta pubblica e la licitazione privata sono presiedute dal Responsabile del Settore o del Servizio interessato, e sono composte da un funzionario di categoria non inferiore alla C e dal Segretario dell'Unione, ufficiale rogante, ed eventualmente da un ulteriore funzionario di categoria non inferiore alla C in qualità di segretario verbalizzante.
2. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono in seduta pubblica.
3. La commissione per l'appalto concorso è nominata di volta in volta dalla Giunta Comunale; è composta da almeno tre esperti, è presieduta dal dirigente del Settore o Servizio interessato, mentre le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dello stesso Settore o Servizio, scelto dal presidente della commissione, sentito il Segretario dell'Unione.
4. Alle operazioni inerenti la trattativa privata presiede il responsabile di Settore o di Servizio interessato, assistito da due dipendenti dello stesso servizio, uno dei quali incaricato della stesura del verbale dell'attività svolta.

Art. 16

Partecipazione delle aggiudicazioni

1. Espletato uno dei procedimenti di scelta di cui agli artt. 3,4,5 e 6 del presente Regolamento, ed adottato l'eventuale provvedimento di impegno della maggiore spesa, l'Ufficio Segreteria partecipa, con lettera raccomandata, l'aggiudicazione al contraente così individuato richiedendogli, contestualmente, di produrre la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto.
2. Tutta la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere prodotta all'Ufficio Segreteria entro trenta giorni, a pena di revoca dell'affidamento di aggiudicazione in danno, pronunciati con provvedimento del Responsabile di Servizio.
3. L'Ufficio Segreteria provvede alla redazione del contratto il cui contenuto è conforme alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti per pubblici appalti, forniture e servizi, nonché alle esigenze specifiche dell'Amministrazione; è quindi data comunicazione alla parte del giorno e dell'ora per la sottoscrizione del contratto stesso.
4. Sono comunque allegati al contratto e ne costituiscono parte integrante in aggiunta a quanto specificato da norme di legge:
 - a. per l'appalto di opere pubbliche: il progetto composto dal capitolato speciale, dai disegni illustrativi e dall'elenco prezzi;
 - b. per le forniture: il capitolato speciale o la stima preventivo;
 - c. per l'appalto di servizi: il capitolato speciale o il foglio patti e condizioni.
5. L'esito dei procedimenti di scelta del contraente è comunicato anche ai soggetti non aggiudicatari ed a quelli esclusi in sede di gara.

Art. 17

Forma dei contratti

1. La stipulazione dei contratti il cui importo non sia superiore a 15.000 Euro può avvenire mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
2. La forma dei contratti di importo superiore a 15.000 Euro è quella scritta: per atto pubblico amministrativo qualora il contratto segua ad asta pubblica o licitazione privata; qualora il contratto faccia seguito ad una trattativa privata o appalto concorso si può procedere per scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
3. Tutti i contratti di cui è parte l'Unione sono sottoscritti dai responsabili di Settore o di Servizio, rispettivamente interessati; i soggetti suddetti agiscono esclusivamente in nome e per conto del Unione che per l'occasione rappresentano.
4. Il Segretario dell'Unione roga, su richiesta del Presidente, i contratti che si stipulano per atto pubblico amministrativo ed interviene a quelli per scrittura privata con sottoscrizione autenticata, ad eccezione di quelli che non rientrano, per legge, nella sua competenza.
5. Il repertorio dei contratti, a rogito del Segretario dell'Unione, o comunque stipulati con il suo intervento, è tenuto dall'Ufficio Segreteria, che provvede anche alla loro registrazione e custodia.
6. L'Amministrazione, per motivate esigenze, al fine della rogitazione degli atti può avvalersi della prestazione professionale di un notaio, allo specifico scopo incaricato.
7. La stipulazione del contratto di aggiudicazione deve avvenire, di norma, entro trenta giorni

dall'aggiudicazione definitiva, previa comunque acquisizione della certificazione antimafia prescritta dalla legge.

8. Colui che rappresenta la parte contraente è tenuto a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
9. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine. All'uopo deve essere formalmente comunicata al Unione la volontà di sciogliersi dall'impegno.

Art 18

Eseguibilità ed esecuzione in pendenza di stipulazione

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate e segnalate dagli uffici competenti, con la determinazione di aggiudicazione si può autorizzare gli uffici medesimi a dare avvio all'esecuzione del contratto, previo in ogni caso gli accertamenti antimafia.
3. Competono in tali casi all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e di pagamento in conto.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ALTRI NEGOZI

TITOLO III:

- Art.19 - Delibere a contrattare
- Art.20 - Modalità di scelta del contraente
- Art.21 - Donazioni
- Art.22 - Concessione in uso dei beni pubblici
- Art.23 - Locazioni
- Art.24 - Incarichi professionali

Art. 19

Delibere a contrattare

1. I contratti che hanno ad oggetto atti di alienazione, acquisizione, disposizione dei beni mobili ed immobili ed altre sono preceduti da apposita delibera a contrattare, predisposta a cura del Settore preposto, adottata dall'organo competente, la quale deve contenere l'esatta individuazione e la stima del bene. La delibera di cui al punto precedente deve esplicitare il soggetto che risulterà intestatario del diritto di proprietà sul bene stesso che, in ossequio ai principi dettati dall'art. 2 co. 1, 2 e 3 dello Statuto, potrà essere l'Unione o uno dei Comuni associati.

Art. 20

Modalità di scelta del contraente.

1. Di norma le alienazioni dei beni sono precedute da asta pubblica da esperirsi, generalmente, mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione. Al bando dovrà essere data adeguata pubblicità.
2. Per gli acquisti di beni mobili si applica in quanto compatibile la disciplina del presente Regolamento in materia di appalto, di lavori e forniture e del Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi in Economia.
3. Le acquisizioni immobiliari che di norma sono effettuate a trattativa privata, debbono essere oggetto di specifico apprezzamento da parte dell'organo collegiale competente circa le caratteristiche del bene in riferimento al corrispettivo e la rispondenza dello stesso alle finalità di pubblico interesse perseguite. Nella delibera a contrarre sono individuate le finalità di pubblico interesse che si intende perseguire, i requisiti cui il bene deve rispondere, i criteri cui attenersi nella contrattazione.

Art. 21

Donazioni

Gli atti di donazione in favore dell'ente devono essere accettati con provvedimento dell'organo collegiale competente. La mancata accettazione dovrà essere congruamente motivata.

Art. 22

Concessione in uso dei beni pubblici

1. La conclusione di rapporti contrattuali aventi ad oggetto l'utilizzazione dei beni appartenenti all'Ente ha carattere di onerosità e temporaneità.
2. L'Unione può dotarsi di apposito regolamento disciplinante le modalità relative all'uso delle diverse strutture pubbliche ed il relativo tariffario.
3. La cessione in comodato gratuito potrà essere disposta in via eccezionale con apposito provvedimento motivato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 23

Locazione

1. I rapporti di locazione vengono conclusi mediante trattativa privata tra l'Ente ed i soggetti interessati, salvo il caso della locazione attiva, per gli immobili soggetti a procedure ed evidenza pubblica.

TITOLO IV:
Prestazione d'opera intellettuale, concorsi d'idee, concessioni

- Art.24 - Incarichi professionali
- Art.25 - Concessioni
- Art.26 - Concorso di idee o per progetti

Art. 24

Incarichi professionali

1. L'Unione può avvalersi, dietro motivata proposta, delle prestazioni professionali di soggetti terzi con i quali stipula appositi contratti di cui agli art.2222 e 2230 del codice civile
2. Il responsabile del Settore o Servizio interessato concorda con il prestatore d'opera prescelto, la proposta di contratto che, sottoscritto da quest'ultimo, ha valore di offerta; tale proposta deve contenere tutte le indicazioni idonee ad individuare con certezza l'oggetto dell'incarico, gli adempimenti cui sono tenute le parti, i criteri per la corresponsione del corrispettivo e per la valutazione delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. La scelta di cui al comma precedente è operata, per la progettazione e direzione di opere pubbliche qualora gli Uffici non siano in grado di assicurare il servizio, per la speciale natura delle opere o per particolari motivi d'urgenza, fra i soggetti iscritti negli albi professionali, secondo requisiti di professionalità e competenza.
4. Il Responsabile del settore o Servizio interessato, negli incarichi di progettazione di opere pubbliche, avrà cura di disporre contrattualmente ogni garanzia per l'Ente, circa le difformità o i vizi dell'opera richiamando quindi le norme di codice civile più idonee. Verrà inoltre specificato che l'approvazione del progetto da parte dell'organo deliberante non libera il professionista da responsabilità per difformità o vizi dell'opera, di qualsiasi specie, nemmeno se difficilmente riconoscibili, ed anche se il professionista non li abbia dolosamente occultati; l'importo dei lavori suppletivi, non dovuti a caso fortuito o forza maggiore o a scelte dell'amministrazione o a negligente esecuzione dell'appaltatore, sarà recuperata sul compenso spettante al professionista nella misura percentuale dell'importo stesso rispetto all'ammontare di progetto della categoria di lavoro specifica.
5. All'affidamento degli incarichi si provvede attraverso specifico atto del Responsabile del Servizio nel rispetto del principio, ove compatibile e rispondente all'interesse dell'Amministrazione, della loro rotazione, con contestuale approvazione dello schema del contratto di cui al comma 1 del presente articolo; tale contratto per incarico professionale fa propri i contenuti del disciplinare di cui al comma 2 del presente articolo ed è stipulato conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 18 del presente Regolamento, applicabili per estensione.

Art. 25

Concessioni

1. Per la concessione di pubblici servizi di cui all'articolo 113, comma 1 lett. b) del D.lgs. 267/00, si applica, di norma e fatte salve le leggi speciali, l'art. 267 del R.D. 14.9.1931 n. 1175, con possibilità di utilizzo discrezionale del sistema dell'asta pubblica o alternativamente, della licitazione privata. Competente a deliberare in proposito è il Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera e) del richiamato decreto 267/00.
2. Per la concessione di sola costruzione ovvero di costruzione e gestione di opera pubblica, si applica la normativa statale e comunitaria vigente.
3. Per la concessione di servizi, strumento di carattere organizzatore e di supporto nell'esercizio delle funzioni proprie che in vista della realizzazione di un'opera o di un intervento (redazione di progetti o studi di fattibilità, acquisizione pareri, nulla osta, autorizzazioni e simili, reperimento aree, direzione lavori, collaudo), ci si avvale di norma del procedimento di cui all'art. 5, assicurando, ove possibile, un confronto concorrenziale tra candidati in possesso di adeguati requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, sono comunque fatte salve le norme del diritto comunitario.
4. La disciplina dei rapporti tra le parti è determinata da una convenzione il cui contenuto viene di volta in volta concordato tra le parti stesse ed approvato dalla Giunta Comunale.

Art . 26

Concorso di idee o per progetti

1. Qualora, per individuare le modalità o gli strumenti più idonei al miglior perseguimento degli interessi pubblici affidati alle sue cure, l'Amministrazione intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi, tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, indice un

- concorso di idee per progetti.
2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano le disposizioni del D.P.R. 554/1999, art. 50 e seguenti.
 3. Nella deliberazione, con la quale la Giunta dispone di ricorrere al concorso, sono indicate le ragioni di tale scelta e altresì le disposizioni eventualmente occorrenti, a integrazione della disciplina richiamata al comma 2.
 4. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita commissione la cui composizione è fissata nella delibera di cui al comma 3.
 5. Sentita la commissione di cui al comma 4, la Giunta delibera la conclusione del concorso. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo, salvo le norme sul diritto morale dell'autore.

TITOLO V: ■ Art.27 - Liquidazione della spesa

Liquidazioni e responsabilità ■ Art.28 - Responsabilità dei dirigenti e funzionari

Art. 27

Liquidazione della spesa

1. Indipendentemente dalla forma contrattuale adottata il Responsabile del Servizio competente, liquida, con proprio provvedimento, le fatture relative ad esecuzione di lavori o forniture di beni o servizi, fino all'importo impegnato.
2. Per quanto concerne la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, il Responsabile del Servizio competente, provvede su proposta del Direttore dei Lavori.
3. All'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione dello stato finale provvede la Giunta Comunale con proprio atto.

Art. 28

Responsabilità dei dirigenti e funzionari

1. Nell'espletamento delle funzioni nel presente Regolamento attinenti la gestione e la conduzione degli interventi i Responsabili di Settori e Servizi - ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti i pubblici impiegati - sono responsabili, nell'esercizio delle competenze loro attribuite, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità degli adempimenti loro affidati. Tale responsabilità sussiste nei limiti dei poteri loro conferiti in relazione alle risorse di cui dispongono.
2. I Responsabili medesimi rispondono altresì sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, indicata dall'Amministrazione, sia dell'osservanza dei termini, che del conseguimento dei risultati dalla stessa individuati.
3. Durante l'incarico, su richiesta dell'Amministrazione o del Segretario dell'Unione, il Responsabile relaziona sull'andamento dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi e sul verificarsi di fatti rilevanti che possano in qualche modo influire o modificare il loro andamento.

TITOLO VI: ■ Art.29 - Norme transitorie

Norme transitorie e finali ■ Art.30 - Norme finali

Art. 29

Norme transitorie

L'adeguamento delle strutture, per quanto concerne i dettagli organizzativi, verrà regolamentata con ordini di servizio del Segretario dell'Unione, fatta salva la preliminare verifica della disponibilità di personale di qualifica adeguata.

Art. 30

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme disciplinanti gli stessi istituti e procedimenti, contenute nella legislazione comunitaria, statale e regionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva.